



COMUNE DI VICENZA

SETTORE AMBIENTE, ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO

PGN 156519

OGGETTO: integrazione al provvedimento PGN 144260 del 28/09/2018 relativo alla limitazione della circolazione stradale, per la prevenzione e riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera urbana della Città di Vicenza nel periodo dal 1 ottobre di ogni anno al 31 marzo dell'anno successivo - ORDINANZA.

IL DIRETTORE

- Richiamata la propria ordinanza PGN 144260 del 28/09/2018 che prevede limitazioni della circolazione stradale, per la prevenzione e riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera urbana della Città di Vicenza nel periodo dal 1 ottobre di ogni anno al 31 marzo dell'anno successivo.
- Vista la nota della Polizia Locale PGN 150891 del 11/10/2018
- Considerato necessario integrare il provvedimento di cui sopra per gli aspetti sanzionatori, relativamente al divieto di circolazione in caso di raggiungimento del secondo livello di criticità (livello rosso) e all'utilizzo dei generatori a biomassa legnosa;
- Visto l'art. 50, c. 10, e l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

l'integrazione al provvedimento PGN 144260 del 28/09/2018 nella sezione "SANZIONI", come segue:

1. La frase iniziale "chiunque violi le disposizioni di cui ai punto 1) e 2)" è sostituita come segue:
"chiunque violi le disposizioni di cui ai punto 1), 2) e 3)" del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7, commi 1, lett. b) e 13/bis del C.d.S.; *art. 7 comma 13-bis del C.d.S.:*
"Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lett. B) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 164 ad € 664 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni". Gli obblighi di cui sopra si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento;
2. Viene inserito l'ulteriore punto: " Chiunque violi le disposizioni di cui ai punti A), B), C) e D) del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti da luogo all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale."

MANDA:

- a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- al Comando Polizia Locale per quanto di competenza;
- al Settore Mobilità; all'Ufficio Stampa per i provvedimenti di rispettiva competenza;
- all'Azienda AIM Vicenza SpA, anche per l'inserimento degli avvisi sui pannelli a messaggio variabile;
- alla Società Vicentina Trasporti Srl;
- alla Direzione Generale dell'ULSS n. 8 Berica;
- al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza
- al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza;

- al Prefetto, al Questore, ai Comandanti delle Forze di polizia di Vicenza, al Comandante dei Vigili del Fuoco di Vicenza;
- alla CO.TA.VI., al S.U.E.M. di Vicenza, per opportuna conoscenza;
- ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Vicenza classificati in Zona "A1 Agglomerato": Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arzignano, Bolzano Vicentino, Brendola, Caldogno, Chiampo, Costabissara, Creazzo, Dueville, Longare, Lonigo; Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Quinto Vicentino, Sovizzo, Sarego, Torri di Quartesolo; Zermeghedo, Vicenza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Ambiente e Tutela del Territorio dott. Danilo Guarti, Palazzo degli Uffici, Piazza Biade.

Dalla Residenza Municipale, 13/10/2013

IL DIRETTORE
dott. Danilo Guarti

